



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1 luglio 2021

PREMESSA

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (“**Safilo**” o la “**Società**” e, unitamente alle società controllate, il “**Gruppo Safilo**”), previo parere favorevole reso dal Comitato Operazioni Parti Correlate (come di seguito definito), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2391-*bis* codice civile e dall’articolo 4 del Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento CONSOB**”).

Il Regolamento individua le regole, le modalità e i principi che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da Safilo e/o dal Gruppo Safilo al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Operazioni Parti Correlate, valuta periodicamente, comunque con cadenza almeno triennale, la necessità e/o l’opportunità di procedere ad una revisione del Regolamento, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell’efficacia dimostrata dal Regolamento stesso nella prassi operativa, ovvero al fine di allinearli a modifiche normative ovvero a cambiamenti organizzativi della Società e/o del Gruppo Safilo.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati nel Regolamento CONSOB, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all’Assemblea ai sensi dell’articolo 153 del TUF (come di seguito definito).

1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento, tutte le parole e/o espressioni non espressamente definite e rilevanti ai fini dell’individuazione delle Parti Correlate o delle Operazioni con Parti Correlate o delle definizioni funzionali all’applicazione del Regolamento hanno il medesimo significato loro attribuito dal Regolamento CONSOB.

Ai fini del presente Regolamento, devono inoltre intendersi:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

Amministratori Coinvolti: gli amministratori che abbiano, nell’Operazione con Parte Correlata, un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti Non Correlati: gli Amministratori Indipendenti di Safilo facenti parte del Comitato Operazioni Parti Correlate, diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle Parti Correlate della controparte.

Codice di Corporate Governance: il codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Comitato per la Remunerazione e le Nomine: il comitato per la remunerazione e le nomine della Società.

Comitato Operazioni Parti Correlate: il Comitato Operazioni Parti Correlate della Società, composto da tre Amministratori Indipendenti.

Direzione: i dirigenti della Società e delle altre società del Gruppo Safilo, responsabili dell'esame e/o approvazione e/o esecuzione di un'Operazione con Parti Correlate, identificati sulla base del sistema di deleghe e/o dell'organigramma in essere al momento dell'Operazione medesima.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo delle attività della Società, inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del Collegio Sindacale.

MAR: il Regolamento UE n. 596/2014.

Operazioni con Parti Correlate: le operazioni definite tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, pertanto, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Safilo (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: il rapporto tra il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Safilo ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Safilo rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). In particolare:
 - (i) se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate sono determinate, il controvalore delle stesse è:
 - (1) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (2) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione con Parti Correlate, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - (3) per le Operazioni con Parti Correlate di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - (ii) se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note o indeterminate, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;
- (b) indice di rilevanza dell'attivo: il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate e il totale attivo di Safilo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Safilo. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate.
 - (i) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il

totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

- (ii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - (1) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - (2) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
- (iii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:
 - (1) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
 - (2) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;
- (c) indice di rilevanza delle passività: il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Safilo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Safilo. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo.

Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo, per tali intendendosi:

- i. Nel caso la controparte dell'Operazione con Parti Correlate sia un persona giuridica, quelle il cui controvalore sia uguale o inferiore ad Euro 200.000,00;
- ii. Nel caso la controparte dell'Operazione con Parti Correlate sia un persona fisica, quelle il cui controvalore sia uguale o inferiore ad Euro 100.000,00.

Operazioni con Parti Correlate Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* ossia (i) a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate dal Gruppo Safilo nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero (iii) a condizioni praticate a soggetti con cui il Gruppo Safilo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parti Correlate: i soggetti definiti tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. L'Allegato 1 al presente Regolamento riporta la definizione di Parti Correlate vigente alla data del 1 luglio 2021 e le ulteriori definizioni funzionali, di cui in Appendice al Regolamento CONSOB.

Registro delle Parti Correlate: l'apposito registro istituito da Safilo nel quale sono iscritte le Parti Correlate.

Regolamento Emittenti: il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea della Società, diversi dalla controparte di una determinata operazione nonché dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

2.1. Individuazione delle Parti Correlate

I soggetti controllanti di Safilo e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche forniscono alla Società le informazioni necessarie al fine consentire a quest'ultima l'identificazione delle Parti Correlate, e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti alle informazioni fornite.

La Funzione Affari Legali e Societari è responsabile della tenuta del Registro delle Parti Correlate e dell'aggiornamento dello stesso sulla base delle informazioni ricevute e in ogni caso effettua, con frequenza almeno annuale, una verifica della mappatura esistente.

La Funzione Affari Legali e Societari trasmette il Registro delle Parti Correlate ai membri del *Global Leadership Team*, ai *Country Manager*, ai *Chief Financial Officer* delle società controllate, nonché agli ulteriori soggetti individuati di concerto con il *Group Chief Financial Officer* (i) con periodicità annuale e (ii) tempestivamente in caso di eventuali aggiornamenti.

2.2. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate

Preliminarmente rispetto al compimento di qualsiasi operazione da parte di Safilo, anche per il tramite di società controllate, la Direzione dovrà verificare se:

- (a) la controparte dell'operazione rientri tra i soggetti identificati come Parti Correlate nel Registro delle Parti Correlate;
- (b) l'operazione rientri tra le Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo;
- (c) l'operazione costituisca esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo paragrafo 5 del presente Regolamento.

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate, la Direzione privilegia la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

Nel caso in cui la Direzione abbia accertato che una determinata operazione, da compiersi da parte di Safilo (anche per il tramite di società controllate), sia una Operazione con Parti Correlate, dovrà fornire tempestivamente un'informativa completa e adeguata sull'Operazione con Parti Correlate al *Group Chief Financial Officer* e alla Funzione Affari Legali e Societari, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data.

Il *Group Chief Financial Officer* e la Funzione Affari Legali e Societari valutano se l'Operazione con Parti Correlate proposta rientri negli ulteriori casi di esenzione di cui al

successivo paragrafo 3, e/o se rientri tra le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, nonché il regime procedurale e informativo applicabile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione.

Nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata ovvero la riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie sia controversa, la valutazione è rimessa al Comitato Operazioni Parti Correlate.

3. CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE E CONNESSE ATTIVITÀ DEL COMITATO OPERAZIONI PARTI CORRELATE

3.1. Casi di esclusione e di esenzione

Il presente Regolamento non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, codice civile;
- (b) alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, codice civile e dell'articolo 23 dello Statuto;
- (c) alle deliberazioni assembleari, relative ai compensi del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile;
- (d) alle operazioni deliberate dalle Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- (e) alle Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo;
- (f) fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.3,
 - i. ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - ii. alle deliberazioni (diverse da quelle previste alle lettere (a) e (b) che precedono) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione e le Nomine;

- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

iii. alle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie;

Ove le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del MAR, Safilo adempie ai seguenti obblighi informativi:

- entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, ovvero, nei casi di competenza o autorizzazione assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea, comunica a Consob e al Comitato Operazioni Parti Correlate la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate che hanno beneficiato dell'esenzione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, quali tra le Operazioni con Parti Correlate soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi di tale esenzione;

iv. alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Safilo, nonché le Operazioni con Parti Correlate con società collegate, purché nelle società controllate o società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi - qualificati come significativi ai sensi di quanto nel seguito previsto - di altre Parti Correlate della Società.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi: (i) la mera condivisione, tra la Società e le società controllate o collegate alla stessa, di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche; e (ii) la mera detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate o collegate della Società.

Ai fini dell'esenzione di cui al presente punto, si considerano significativi gli interessi scaturenti da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con la controllata o collegata della Società controparte di una determinata Operazione, qualora questi rapporti siano tali da orientare le scelte della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata: In particolare, si considerano significativi:

- gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è posta in essere, tenuto tuttavia conto del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata /collegata

rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche;

- gli interessi del soggetto che controlla Safilo, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte controllata o collegata di Safilo abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in Safilo;
- tutti gli interessi di Parti Correlate definiti come significativi da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla significatività degli interessi di una Parte Correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

3.2. Attività del Comitato Operazioni Parti Correlate con riferimento alle Operazioni esenti

Il Comitato Operazioni Parti Correlate riceve annualmente, entro la data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione sopra identificati con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza. Al Comitato è fornita, in particolare, una relazione predisposta dalla Funzione Affari Legali e Societari in collaborazione e coordinamento con la Direzione Amministrazione Finanza in cui è inclusa una descrizione dell'operazione, la natura della correlazione, le valutazioni in relazione all'applicazione dell'esenzione e gli eventuali elementi di fatto a supporto di tali valutazioni.

Il Comitato Operazioni Parti Correlate verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie di Maggiore Rilevanza nella prima riunione utile e comunque entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.1(f)(iii).

4. PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1. Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

- (a) L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza compete agli organi gestori delegati dal Consiglio di Amministrazione (i "Soggetti Delegati").
- (b) I Soggetti Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi della lettera (a) che precede.
- (c) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile, qualora l'Operazione venga approvata dal Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti si astengono dalla votazione. In tale ipotesi, gli Amministratori Coinvolti vengano computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo del Consiglio di Amministrazione ma sono esclusi dal computo ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

- (d) In ogni caso, le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate. Il Comitato Operazioni Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Nella scelta di tali esperti, il Comitato Operazioni Parti Correlate ricorrerà a soggetti di comprovata esperienza, professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB (allegato al presente Regolamento quale Allegato 2).
- (e) Il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate deve avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non può contenere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione che sono e restano demandate esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione o del relativo Soggetto Delegato. Il Comitato Operazioni Parti Correlate esprime il proprio parere per iscritto almeno 1 giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione; il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Operazioni Parti Correlate.
- (f) I soggetti e/o organi gestori coinvolti nella fase delle trattative e/o nella fase istruttoria forniscono con congruo anticipo al Comitato Operazioni Parti Correlate e all'organo competente a deliberare sull'Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza (sia esso il Consiglio di Amministrazione o un Soggetto Delegato) informazioni che siano le più complete ed adeguate possibile in merito alla specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la sua realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti.
- (g) Ove la competenza spetti al Consiglio di Amministrazione, i verbali delle relative deliberazioni sono adeguatamente motivati in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni per la Società e il Gruppo Safilo. In caso di Operazioni con Parti Correlate Ordinarie, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- (h) I Soggetti Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza al Consiglio di Amministrazione (nel caso di operazioni compiute da Soggetti Delegati) e al Collegio Sindacale.
- (i) Qualora il Comitato Operazioni Parti Correlate abbia rilasciato un parere negativo, Safilo (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) mette a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato

Operazioni Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.

- (l) Qualora uno o più membri del Comitato Operazioni Parti Correlate risultino correlati rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza, il parere di cui alla lettera (d) che precede è reso dai rimanenti Amministratori Indipendenti Non Correlati. Nel caso di stallo decisionale ovvero nel caso in cui non vi sia, rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza, alcun Amministratore Indipendente Non Correlato, il parere di cui alla lettera (d) che precede sarà rilasciato dal Collegio Sindacale, purché i componenti del Collegio Sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si applicano, in quanto compatibili, le restanti previsioni del presente paragrafo 4.1.

4.2. Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

- (a) La competenza a deliberare in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile, gli Amministratori Coinvolti si astengono dalla votazione. In tale ipotesi, gli Amministratori Coinvolti vengano computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo del Consiglio di Amministrazione ma sono esclusi dal computo ai fini del calcolo del quorum deliberativo.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate. Il Comitato Operazioni Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Nella scelta di tali esperti, il Comitato Operazioni Parti Correlate ricorrerà a soggetti di comprovata esperienza, professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB (allegato al presente Regolamento quale Allegato 2).
- (c) Il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate deve avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non può contenere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione che sono e restano demandate esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Operazioni Parti Correlate esprime il proprio parere per iscritto almeno 1 giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione; il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Operazioni Parti Correlate.
- (d) Il Comitato Operazioni Parti Correlate, o uno o più componenti dallo stesso delegati, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e/o nella fase istruttoria relative alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria. A tal fine, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali e/o quella istruttoria, gli organi delegati e i soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria informano il Comitato Operazioni Parti Correlate della trattativa/istruttoria avviata fornendo

un'illustrazione iniziale del contenuto essenziale dell'Operazione con Parti Correlate e delle modalità con cui la stessa sarà realizzata; i medesimi soggetti e organi tengono costantemente e prontamente aggiornato il Comitato Operazioni Parti Correlate in relazione all'evolversi delle trattative e all'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali della relativa operazione.

- (e) Si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni contenute nelle lettere (f), (g), (h) e (l) del paragrafo 4.1 che precede.
- (f) Il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate è considerato:
 - 1) *favorevole*, quando esprime l'integrale condivisione dell'operazione;
 - 2) *favorevole ma condizionato*, quando l'integrale condivisione dell'operazione risulta subordinata all'accoglimento di determinati rilievi espressamente formulati all'interno del medesimo parere. In questo caso il Consiglio di Amministrazione può procedere all'approvazione dell'operazione, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere da parte del Comitato Operazioni Parti Correlate, solo a condizione che i suddetti rilievi siano recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'operazione;
 - 3) *negativo*, quando contiene rilievi anche solo su di un singolo aspetto dell'operazione, salvo che il medesimo parere rechi un'espressa, diversa indicazione in senso favorevole al compimento dell'operazione. In quest'ultimo caso il parere deve esporre le ragioni per le quali si ritiene che i predetti rilievi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (g) In caso il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può sottoporre l'Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, la quale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto e fermo il rispetto delle maggioranze di legge nonché delle disposizioni in materia di conflitto di interessi, delibera anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, a condizione che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (c.d. meccanismo di "*whitewash*").

Ai fini della presente lettera (g), la qualità e l'identificazione in sede di Assemblea di ciascun socio correlato o Non Correlato è effettuata e dichiarata dal presidente dell'Assemblea, in apertura della stessa, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

4.3. Procedure per operazioni di società controllate

Le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 2.2 e 3 trovano applicazione anche ad Operazioni Operazione con Parti Correlate poste in essere da società controllate.

Le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza compiute da società controllata sono sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione di Safilo, che delibererà previo parere vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al precedente paragrafo 4.2.

Le Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza compiute da società controllata sono sottoposte alla preventiva approvazione degli Organi Delegati, previo parere non vincolante

del Comitato Operazioni Parti Correlate Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al precedente paragrafo 4.1.

4.4.Procedure di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni con Parti Correlate siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da quest'ultima autorizzate, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, ai paragrafi 4.1 e 4.2 che precedono, a seconda che si tratti Operazione con Parti Correlata di Minore o Maggiore Rilevanza.

Qualora previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare le proposte di deliberazione inerenti Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea nonostante l'avviso contrario del Comitato Operazioni Parti Correlate. In tale caso, tuttavia, l'Assemblea delibera l'approvazione della proposta, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento CONSOB, a maggioranza di legge, a condizione che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea Soci Non Correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, anche la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti abbia espresso voto favorevole all'operazione in questione.

4.5.Operazioni Urgenti

4.5.1.Operazioni non di competenza assembleare né soggette ad autorizzazione assembleare

Qualora l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea né debba essere da questa autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto, fermi restando gli obblighi informativi previsti dal successivo paragrafo 6.2, ove applicabile, nonché la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi di Operazione di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate urgenti possono essere concluse in deroga a quanto previsto dai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate devono essere informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- l'Operazione deve essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata dalla prima Assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni del Collegio Sindacale devono essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui al successivo paragrafo 6.2, se redatto;

- entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea dovranno essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.5.2. Operazione di competenza assembleare o soggetta ad autorizzazione assembleare

Qualora l'Operazione sia di competenza dell'Assemblea ovvero debba essere da questa autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto, fermi restando gli obblighi informativi previsti dal successivo paragrafo 6.2, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate urgenti possono essere concluse in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.4 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- ricorrano “casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali”, per tali intendendosi:
 - (x) casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
 - (y) situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
 - (z) situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi, in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui al successivo paragrafo 6.2;
- se le valutazioni del Collegio Sindacale sono negative, l'Assemblea delibera secondo il meccanismo del c.d. whitewash di cui al precedente paragrafo 4.2 (g);
- se le valutazioni del Collegio Sindacale sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

5. DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare delibere-quadro in relazione a serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate (le “**Operazioni con Parti Correlate Omogenee**”), nel rispetto delle condizioni di seguito stabilite:

- (a) Le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore ad un anno e devono indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo (l'“**Ammontare Massimo**”) delle Operazioni con Parti Correlate Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della delibera-quadro e la motivazione delle condizioni previste per la realizzazione di tali Operazioni con Parti Correlate Omogenee.
- (b) Nel caso in cui l'Ammontare Massimo risulti inferiore alle soglie di rilevanza individuate nella definizione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione approva la delibera-quadro secondo la procedura indicata al precedente paragrafo 4.1 del presente Regolamento.
- (c) Nel caso in cui l'Ammontare Massimo risulti superiore alle soglie di rilevanza individuate nella definizione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione (i) approva la delibera-quadro secondo la procedura indicata al precedente paragrafo 4.2 e (ii) pubblica un (unico) documento informativo ai sensi del successivo paragrafo 6.2.
- (d) Alle singole Operazioni con Parti Correlate Omogenee oggetto di una delibera-quadro non si applicano le procedure previste al paragrafo 4 del presente Regolamento.
- (e) La Direzione competente per l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate Omogenee oggetto di una delibera-quadro fornisce al Consiglio di Amministrazione, per il tramite della Funzione Affari Legali e Societari, una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione della delibera-quadro stessa.

6. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1. Comunicati stampa ai sensi dell'articolo 17 del MAR

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato *price sensitive* ai sensi dell'articolo 17 del MAR, il comunicato riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (d) se l'operazione si qualifica come Operazione con Parte Correlata di Minore ovvero di Maggiore Rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del successivo paragrafo 6.2;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal paragrafo 3 del presente Regolamento;
- (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Operazioni Parti Correlate.

6.2. Documento Informativo

In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse da Safilo o da sue società controllate, la Società predisporre e pubblica un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB (allegato al presente Regolamento quale Allegato 2).. Nel caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza realizzate da una qualsiasi società controllata, la Direzione di tale società controllata dovrà fornire tempestivamente alla Funzione Affari Legali e Societari le informazioni necessarie alla predisposizione del suddetto documento.

Qualora, in relazione ad un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70 o 71 del Regolamento Emittenti (operazioni significative di fusione, scissione, di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, di acquisizione o di cessione), essa può pubblicare un unico documento che contenga anche le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Se le informazioni sono pubblicate in documenti separati, la Società può includere le stesse mediante riferimento all'informazione già pubblicata.

Qualora un'Operazione con Parti Correlate o più Operazioni con Parti Correlate tra loro cumulate ai sensi del successivo Paragrafo 6.2.1 siano individuate come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza secondo gli indici di rilevanza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere a Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica a Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

6.2.1. Cumulo di operazioni

Il documento informativo deve essere redatto anche qualora, nel corso di un esercizio, Safilo concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Safilo, Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli indici di rilevanza previsti per le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza. Ai fini di valutare se le Operazioni con Parti Correlate, cumulativamente considerate, diano luogo a un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza:

- non si considerano le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi del precedente paragrafo 3;
- dovrà essere determinata la rilevanza di ciascuna Operazione con Parti Correlate sulla base dell'indice o degli indici ad essa applicabili;
- i risultati relativi a ciascun indice dovranno quindi essere sommati tra di loro.

Le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalle società controllate devono essere in ogni caso computate nel calcolo del cumulo, mentre non devono essere computate ai fini del cumulo le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente paragrafo 5(c).

Le Operazioni con Parti Correlate cumulate che sono state oggetto di informativa nel documento informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

La circostanza che le Operazioni con Parti Correlate oggetto di cumulo eccedano alcuna delle soglie stabilite per l'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza rileva esclusivamente ai fini della pubblicazione del documento informativo previsto dal presente paragrafo.

6.2.2. Termini di pubblicazione del documento informativo

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni con Parti Correlate considerate ai fini del cumulo.

In caso di Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate sia su base individuale sia su base cumulata (qualora cioè l'Operazione con Parti Correlate che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una delle Società Controllate), il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Safilo ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

6.3. Informativa finanziaria e coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-bis del TUF

La Società, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione:

- sulle singole Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a documenti informativi già pubblicati ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);
- sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di Safilo;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di Safilo nel periodo di riferimento.

Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-*bis* del TUF, le informazioni periodiche relative alle Operazioni con Parti Correlate sono altresì fornite al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

ALLEGATO 1
Appendice al Regolamento CONSOB

Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

1) Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento CONSOB, valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) **Una persona o uno stretto familiare di quella persona** sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) **Un'entità** è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

2) Definizioni funzionali a quelle di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3) Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

ALLEGATO 2

Allegato 4 del Regolamento CONSOB DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall’articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione.

Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;

- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l’indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti;

- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.